



VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 202 DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale per l'applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co. 6, RD 18.06.1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). |
|-----------------|--|

L'anno **duemilaventidue**, addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **10:00** nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocata la Giunta comunale, le, composta dai signori:

ASSENTI

| | | |
|-------------------|--------------|--------------------------|
| SANDRI CLELIA | Sindaco | <input type="checkbox"/> |
| ZIGLIO ALESSANDRO | Vice Sindaco | <input type="checkbox"/> |
| DEGASPERI MARIANO | Assessore | <input type="checkbox"/> |
| FILIPPI VIGILIO | Assessore | <input type="checkbox"/> |
| PEDRONI GABRIELLA | Assessore | <input type="checkbox"/> |
| RECCHIA ANDREA | Assessore | <input type="checkbox"/> |

Assiste il segretario comunale signor: **dott.ssa Annamaria Quaglia**.

Riconosciuto legale in numero degli intervenuti, la signora **Sandri Clelia**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale per l'applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, co. 6, RD 18.06.1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Si prende atto della proposta di deliberazione relativa all'oggetto, corredata dal parere favorevole, senza osservazioni, di regolarità tecnico amministrativa di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2, reso dal responsabile della struttura competente dell'istruttoria e depositato agli atti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso quanto segue.

La Provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione della LP 22 luglio 2015 n. 13 "Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco", entrata in vigore il 29 luglio 2015, ha introdotto misure volte a prevenire, contrastare e curare la dipendenza patologica da gioco.

L'art. 5 della citata legge, al co. 1 ha introdotto su tutto il territorio provinciale il **divieto di collocazione** degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110, co. 6 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 (ovvero le cosiddette new slot e VLT videolottery) ad una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi cosiddetti sensibili, identificati come di seguito dalla legge stessa:

- a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
- b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
- c) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;
- d) strutture e aree ricreative sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Legge provinciale sui giovani 2007);
- e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);
- f) luoghi di culto.

Al comma 2 dello stesso articolo è previsto che i Comuni, con proprio atto, possano stabilire una distanza superiore ai 300 metri per la collocazione dei predetti apparecchi da gioco, ovvero di vietarne la collocazione in aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili individuati ai sensi del comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico.

Al comma 3 è stato poi previsto il correlato obbligo di rimozione degli apparecchi di cui sopra laddove sopraggiunga l'insediamento di uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell'art. 5, entro cinque anni dal neo insediamento del luogo sensibile.

Con circolare prot. n. 491566 del 21 settembre 2016, il Servizio provinciale industria, artigianato, commercio e cooperazione forniva le prime disposizioni per l'attuazione dell'art. 5 della LP n. 13/2015, che si possono così riassumere:

1. esatta definizione dei luoghi sensibili individuati all'art. 5 della legge provinciale:

(a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado: in conformità all'art. 8 della legge provinciale sulla scuola (L.P. n. 5/2006) si intendono le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie. Restano, quindi esclusi: gli asili nido, le attività formative liberamente organizzate e attivate da soggetti privati, le università, l'alta formazione artistica e musicale e l'alta formazione professionale;

(b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette sia pubbliche che private;

(c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale. Si includono le strutture, sia pubbliche che private, che accolgono minori e soggetti adulti con problematiche di dipendenza, disagio psichico e sociale;

(d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007): si intendono tutte le strutture e aree gestite da associazioni e organizzazioni che operano nel settore giovanile e frequentate da giovani, quali a titolo esemplificativo centri di aggregazione giovanile, centri giovani, oratori, sedi di associazioni giovanili, sportelli informativi gestiti da giovani e dedicati all'utenza giovanile;

(e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della L.P. n. 11/2008: si includono le associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché altre associazioni che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche o sportive;

(f) luoghi di culto: edifici destinati al culto e aree cimiteriali (luoghi di sepoltura dei morti), autorizzati nel rispetto delle norme di settore.

2. criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza: al fine di assicurare l'applicazione di un criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza, si ritiene corretto l'utilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, co. 6, del TULPS.

3. individuazione dei luoghi sensibili: ciascun comune è tenuto ad individuare precisamente con indirizzo completo (via e numero civico) i luoghi sensibili, procedendo alla determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULPS.

4. monitoraggio degli apparecchi da gioco: necessità di un monitoraggio degli apparecchi da gioco presenti all'interno delle aree del territorio comunale individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine della loro rimozione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020).

5. nel caso di apertura di un nuovo luogo sensibile, il Comune interessato dovrà procedere al calcolo e mappatura della distanza e al monitoraggio degli apparecchi da gioco collocati nell'area. La rimozione degli stessi dovrà essere effettuata entro cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data di apertura del luogo sensibile.

6. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge provinciale, i comuni possono stabilire, con proprio atto, una distanza superiore ai 300 metri o aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili, in cui vietare la collocazione di questi apparecchi. Nelle fasce oltre i trecento metri dai luoghi sensibili, eventualmente individuate dai comuni, opera solamente il divieto di collocazione di nuovi apparecchi da gioco ma non l'obbligo di rimozione di cui all'art. 14, co.1.

La cennata LP ha introdotto inoltre all'art. 14 "Disposizioni transitorie", così come modificato con LP 15/2018, **l'obbligo di rimozione** degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, entro sette anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi.

Il co. 2 del citato art. 14 ha previsto inoltre che *"Fino all'adozione da parte del comune dell'atto previsto dall'articolo 5, comma 2, nei comuni che alla data di entrata in vigore di questa legge hanno adottato provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, fermo restando il divieto di collocazione previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e l'obbligo di rimozione previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano i provvedimenti adottati dai comuni ai sensi dell'articolo 13 bis della legge provinciale n. 9 del 2000, limitatamente agli apparecchi da gioco e ai luoghi individuati dall'articolo 5, comma 1, della presente legge."* Nel caso di questo Comune si richiama la deliberazione del Consiglio comunale n. 17 dd 28.03.2012 che ha previsto il divieto di collocazione di attività di esercizi con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro di cui all'art. 110, co.6, lettere a) e b) del TULPS ad una distanza inferiore a m. 500 dai luoghi sensibili dettagliati.

Tutto ciò premesso.

Preso atto che, come ribadito tra l'altro in un parere espresso a questo comune dal Servizio provinciale artigianato e commercio, in atti sub prot. n. 8866 dd 15.09.2022, il legislatore provinciale ha ritenuto congruo fissare un limite minimo del divieto di collocazione per tutto il territorio provinciale (m. 300) lasciando ai singoli comuni la competenza in ordine alle valutazioni delle singole concrete situazioni territoriali che giustificano l'aumento della distanza, ai sensi dell'art. 5, co.2, LP 13/2015 (nel caso di San Michele all'Adige 500 m come da CC 17/2012). Diversamente l'obbligo di rimozione previsto dall'art. 14, co.1, LP 13/2015 opera esclusivamente entro i 300 metri dal luogo sensibile e non può essere aumentato.

Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione dei luoghi sensibili sul territorio comunale per la determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULPS, in attuazione dell'art. 5 della LP 13/2015.

Vista la proposta di deliberazione in atti.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, L.R. 03.05.2018 n. 2.

Visto il vigente Statuto comunale.

Acquisito il seguente parere:

“Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Firmato digitalmente: Il Segretario comunale – Annamaria Quaglia”

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di approvare l'elenco dei luoghi sensibili individuati conformemente al disposto normativo di cui all'art. 5, co. 1 della L.P. n. 13/2015, come da allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la presente deliberazione, diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
3. Di comunicare, contestualmente all'affissione all'albo, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4, co. 4, della LP 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma TAA, LR 3.05.2018 n. 2;
 - b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. (*)
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199; (*)(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Deliberazione di Giunta comunale n. 202 dd 30.12.2022

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri
(firma digitale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Relazione di Pubblicazione

Ai sensi dell'articolo 183, commi 1 e 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, la presente deliberazione è pubblicata all'albo comunale per dieci giorni consecutivi a partire dal **9.01.2023** e diverrà esecutiva il giorno successivo a quello di scadenza del periodo di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Annamaria Quaglia
(firma digitale)

Certificato di esecutività

Vedi certificato di fine pubblicazione allegato.